



COMUNE DI BONO

PROVINCIA DI SASSARI
UFFICIO TECNICO

☎ 0797916916/17

@ ufficiotecnico@comune.bono.ss.it

PEC ufficiotecnico.bono@pec.comunas.it

🌐 www.comune.bono.ss.it

Prot. n° 3216 del 24/03/2021

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DEL TITOLO ABILITATIVO

n° 23/2021 del 24/03/2021

(Art. 6, comma 1, L.R. 23/85 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVO

Visto il Verbale di Accertamento redatto da personale del Comando Vigili Urbani e dell'ufficio tecnico comunale in data 26/01/2021 prot. 1170 relativo alla realizzazione di opere in assenza di concessione edilizia/permesso di costruire negli immobili siti nei pressi del Cimitero Comunale, distinti in catasto al fg. 22 particella 588, da parte della sig. OMISSIS.

Dato atto che dal verbale suddetto si evince l'esecuzione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire previsto ai sensi dell'art. 3 della L.R. 23/85 e ss.mm.ii., nel dettaglio:

- Costruzione di un vano adibito a ricovero cavallo, realizzato in muratura di blocchetti e copertura in pannelli coibentati avente superficie di 20 m² circa (dimensioni di 5,70 m X 3,50 m). Il vano, con copertura a una falda avente altezza frontale di 2,75 m e sul retro di 3,05 m circa, è stato edificato sul confine con il mappale 51 del foglio 21;
- Realizzazione di un vano in lamiera posizionato nelle immediate adiacenze del vano di cui al punto precedente avente superficie di 12,50 m² (dimensioni 2,50 m X 5,00 m), e altezza di 2,00 m è stato costruito ad una distanza di circa 3,00 m dal confine con il mappale 51 del foglio 21;

Accertato:

- Che le opere sono state eseguite in assenza di titolo abilitativo e pertanto in violazione dell'art. 3 della L.R. 11.10.1985, n° 23 e ss.mm.ii.;
- Che le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, sono soggette alle sanzioni previste dall'art 6 della Legge Regionale 23/85 e ss.mm.ii.;
- Che la zona urbanistica in cui insistono le opere non consentono la possibilità di sanare le opere mediante presentazione di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 16 della L.R. 23/85 in quanto le opere sono state realizzate in un terreno ubicato in zona H1 di salvaguardia e rispetto cimiteriale del Piano Urbanistico Comunale vigente, all'interno della quale non sono ammesse costruzioni;

PRESO ATTO della comunicazione di avvio del procedimento notificata alla sig. OMISSIS in data 08/03/2021;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare la demolizione delle citate opere difformi parzialmente;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e smi, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 Ottobre 1985 e ss.mm.ii. (Norme regionali di controllo dell'attività urbanistico edilizia);

Restando salva ed impregiudicata l'azione penale di cui all'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.,

ORDINA

Alla sig. OMISSIS, nella sua qualità di proprietario, committente ed esecutore dei lavori affinché provveda alla **DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE CITATE IN PREMESSA E AL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, ENTRO E NON OLTRE GIORNI 90 (NOVANTA)** dalla data di notifica del presente provvedimento, avvertendo che, **trascorso infruttuosamente tale termine, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. 23/85 e ss.mm.ii., il bene e l'area di sedime, nonché di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, come individuate nella planimetria allegata, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.**

Altresi ai sensi dell'art. 6 comma 6 della L.R. 23/85 e ss.mm.ii. nel caso di inottemperanza alla presente ordinanza, sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000 ed euro 20.000¹, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

All' Ufficio di Polizia Municipale è dato incarico di segnalare l'avvenuta ottemperanza o meno al presente provvedimento.

DISPONE

La presente ordinanza sarà immediatamente notificata, per il disposto dell'art. 29, 1° comma, del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, ai responsabili che sono tenuti **solidalmente** al pagamento delle spese per l'eventuale esecuzione d'ufficio dei lavori in argomento, ed a tutti i proprietari dell'immobile, oggetto dell'intervento edilizio difforme:

- Sig. OMISSIS, in qualità di proprietario, committente ed esecutore dei lavori;
nonché notificato a :
- All'Ufficio di Polizia Municipale per l'attività di controllo;
- Al responsabile del procedimento Geom. Giovanni Virdis;
- Al Comando Stazione Carabinieri;
- Al Segretario Comunale del Comune di Bono;
- Al Servizio gestione e monitoraggio delle trasformazioni territoriali della Regione Sardegna, con sede in Viale Trieste n° 186, 09123 - Cagliari;
- Alla Procura della Repubblica di Nuoro;

INFORMA ALTRESI'

- che, negli orari di apertura al pubblico, presso il responsabile del procedimento Geom. Giovanni Virdis, può essere presa visione degli atti relativi al presente procedimento;
- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
 - entro sessanta giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104;
o, in alternativa
 - entro centoventi giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi e nei termini di cui agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971 n° 1199.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
Arch. Raimondo Nurra

¹ La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima

Planimetria Generale su mappa catastale

Foglio 22 mappale 588

